



**Dipartimento
del territorio**

**Divisione
dell'ambiente**

**Sezione
Forestale
Cantonale**

Viale Franco Zorzi 13
CH-6501 Bellinzona

**Ufficio della tecnica
forestale, del Vivaio e
delle foreste demaniali**

dt-sf.utf@ti.ch

DIRETTIVA CANTONALE

concernente la

SICUREZZA SUL LAVORO PER PERSONE NON QUALIFICATE NEI LAVORI FORESTALI

del 31.05.2021



1. Situazione iniziale

Le attività di raccolta del legname, in particolare i lavori con la motosega, sono pericolose e presuppongono sempre delle solide conoscenze di base e una sufficiente pratica. La formazione continua permette di acquisire le conoscenze per lavorare in sicurezza aiutando a evitare infortuni gravi o letali e danni materiali alle infrastrutture. Con la formazione si apprende pure il rispetto del popolamento restante, del bosco giovane e del suolo, nonché la cura degli attrezzi e delle macchine diminuendo i lavori di manutenzione. Una formazione permette anche di eseguire i lavori in modo più sicuro ed efficiente, con ripercussioni positive sui costi e sui risultati.

La Confederazione ha inasprito, nella Legge forestale e nella rispettiva Ordinanza, i criteri di sicurezza per potere svolgere i lavori riguardanti la raccolta del legname per persone non qualificate nei lavori forestali.

I Cantoni curano la formazione professionale e provvedono affinché vi sia un'offerta di corsi adeguata.

Con la presente direttiva il Consiglio di Stato definisce le regole per i corsi di sicurezza sul lavoro riguardanti la raccolta del legname per persone non qualificate nei lavori forestali.

2. Basi legali

Legge forestale (LFo, RS 921.018, stato 1° gennaio 2017)

Art. 21a: Per garantire la sicurezza sul lavoro, i mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.

Art. 30 I Cantoni curano la formazione professionale degli operai forestali e la consulenza ai proprietari di foreste.

Art. 56 cpv. 3 I mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta sono esonerati per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge dall'obbligo di cui all'articolo 21a di dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.

Ordinanza sulle foreste (OFo, RS 921.01, 1 gennaio 2017)

Art. 34 cpv. 1 In collaborazione con organizzazioni specializzate, i Cantoni provvedono affinché alla manodopera forestale non qualificata siano offerti corsi per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.

Art. 34 cpv. 2 I corsi riconosciuti dalla Confederazione devono riguardare le conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sull'abbattimento, la sramatura, la depezzatura e l'esbosco a regola d'arte e in sicurezza di alberi e tronchi d'alberi; devono avere una durata di almeno dieci giorni.

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30, 1 gennaio 2016)

Art. 8 cpv. 1 Il datore di lavoro, se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmettergli chiare competenze ed istruzioni. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato tempo di lavoro.

Direttiva CFSL n. 2134

La direttiva contiene tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro nell'ambito dei lavori forestali. È stata emanata dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CSFL) e si basa sull'articolo 52 lettera a OPI.

Legge cantonale sulle foreste (LCFo, 21 aprile 1998)

Art. 26 cpv. 2 Nell'ambito dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale il Consiglio di Stato stabilisce e regola l'organizzazione di corsi obbligatori.

Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo), 22 ottobre 2002)

Art. 48 cpv. 11 La Sezione, nell'ambito delle proposte annuali di formazione continua, coordina le domande e le offerte e organizza i corsi obbligatori e gli esami di competenza allo scopo di prevenire gli infortuni e aumentare la sicurezza degli addetti all'abbattimento di alberi, in collaborazione con le organizzazioni forestali e gli enti formatori certificati.

3. Campo d'applicazione

La presente direttiva concerne tutte le persone non qualificate nei lavori forestali² che eseguono dei lavori nel campo della raccolta del legname ricevendo un compenso in qualsiasi forma (denaro, legna o altri beni materiali). Sono pure inclusi chi presta servizio militare o civile, i pompieri (fatta eccezione quando intervengono unicamente in casi di emergenza) e gli agricoltori che dispongono di un mandato per la raccolta del legname o di sgombero secondo il contratto di affitto.

I lavori di raccolta del legname per i quali è obbligatorio frequentare i corsi della durata complessiva di 10 giorni (E28 + E29) sono i seguenti:

- l'abbattimento con la motosega di alberi dal diametro a petto d'uomo a partire da 20 cm;
- la sramatura e la depezzatura con la motosega di alberi;
- l'esbosco di alberi mediante l'ausilio di mezzi meccanici.

Gli operatori che svolgono lavori di abbattimento alberi per il proprio fabbisogno (senza compenso) sono esonerati qualora i diametri sono inferiori ai 20 cm.

Per l'allestimento della legna, sia essa proveniente dal proprio bosco oppure acquistata (ad esempio in stanga), non è obbligatorio frequentare i corsi.

¹ La LCFo e il RLCFo saranno prossimamente in revisione. Le sigle dei corsi rimangono invariate, ma cambia la durata del corso. Art 48 cpv 7 lett. a) (E28 + E29 = durata 10 giorni); Art 48 cpv 7 lett. b) (E28 = durata 10 giorni). Il limite di 15 mc/anno è sostituito con quello del diametro a petto d'uomo a partire da 20 cm.

² Rientrano in questa categoria: aziende forestali, agricole, industriali, giardinieri, organizzazioni turistiche regionali, squadre di manutenzione delle strade,...

Chi intende eseguire lavori di raccolta del legname deve riflettere a fondo sugli aspetti seguenti:

- sono in grado di eseguire il lavoro in modo sicuro, ho l'attrezzatura e la formazione necessarie?
- Devo far capo a uno specialista o affidare i lavori a un professionista?

La partecipazione ai corsi è comunque fortemente consigliata a tutti coloro che operano con la motosega.

4. Offerta formativa

I corsi sono organizzati dal punto d'appoggio Ticino di [BoscoSvizzero](#), ente riconosciuto dalla Confederazione.

- Corso di base raccolta del legname (E28) della durata di 5 giorni
- Corso di avanzamento raccolta del legname (E29) della durata di 5 giorni
- (Corso per avanzati raccolta del legname (E29) della durata di 5 giorni)³

Il corso base (E28) e il corso di avanzamento (E29) sono obbligatori per potere lavorare in bosco (vedi capitolo 3). Il corso di avanzamento deve essere frequentato al più tardi entro due anni dal termine del corso di base. Per favorire la disponibilità di operatori nel settore, che vantano già una buona esperienza pratica, si farà il possibile per organizzare i 10 giorni di formazione obbligatoria in un solo blocco.

Ai partecipanti si raccomanda di acquisire fra un corso e l'altro esperienze pratiche nella raccolta del legname. Il diritto lo consente, se i lavori sono svolti in ambito privato senza alcun mandato specifico o, nel caso di un mandato, sono affidati alla direzione di una persona qualificata (selvicoltore con attestato federale di capacità).

Il corso di avanzamento raccolta del legname (E29) può essere frequentato da coloro che hanno già ottenuto un certificato E28 prima del 31.12.2021, che vogliono perfezionarsi e che vantano una buona esperienza pratica in bosco.

L'offerta completa dei corsi è pubblicata sul sito www.corsiboscaioli.ch

5. Valutazione delle competenze

I partecipanti sono soggetti alla verifica delle competenze acquisite, correntemente durante tutto il corso e/o a fine corso. Chi raggiunge gli obiettivi del corso riceve il relativo attestato di frequenza con la menzione «obiettivo raggiunto». In caso di «obiettivo non raggiunto», il partecipante può ripetere il corso, oppure ripetere l'esame pratico di competenza relativo al corso frequentato. Il nominativo viene inserito nella banca dati cantonale amministrata dalla Sezione forestale.

Chi ritiene di avere sufficiente esperienza pratica maturata in anni di lavoro in bosco e non ritiene di dovere frequentare i corsi, deve dimostrare le proprie competenze superando un esame di competenza pratico. I costi sono interamente a carico del richiedente.

³ Solo per candidati esperti che lavorano nel settore forestale e secondo disponibilità

6. Finanziamento

I corsi di sicurezza per i lavori di raccolta del legname sono sovvenzionati dalla Confederazione e dal Cantone. Il partecipante riceve una fattura dall'organizzatore del corso con l'importo netto da pagare.

Informazioni pubblicate sul sito www.corsiboscaioli.ch

7. Responsabilità e controllo

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza in azienda. I lavoratori sono tenuti a osservare le direttive del datore di lavoro e le regole di sicurezza, nonché a utilizzare i dispositivi di sicurezza e i DPI in modo corretto.

La Sezione, tramite l'UTF⁴, verifica il rispetto delle disposizioni riguardanti i certificati di competenza per l'abilitazione a lavori di raccolta del legname. In caso di provata inadempienza può essere disposta la sospensione del lavoro (art. 48 cpv. 10 RLCFo).

Il circondario controlla l'esecuzione a regola d'arte del taglio e l'adempimento di eventuali condizioni poste con l'autorizzazione di taglio. Nel caso d'inadempienza il circondario può sospendere il taglio (art. 39 cpv. 3 RLCFo).

8. Norme transitorie entrata in vigore

La sezione forestale (UTF) allestisce una lista al 31.12.2021 con i nominativi delle persone alle quali è riconosciuta l'equipollenza dei corsi.

Le presenti direttive entreranno in vigore il 1.1.2022.

Il formulario per la concessione dell'autorizzazione di taglio sarà aggiornato riprendendo i principi della presente direttiva.

L'UTF è l'Ufficio competente per l'applicazione della direttiva.

Approvata con Risoluzione governativa n° 3123 del 16 giugno 2021

⁴ Ufficio della tecnica forestale, del Vivaio e delle foreste demaniali